



Stagione Sportiva **2013/2014**
Comunicato Ufficiale N° 318
Ca5 Juniores - C.U. 19
del **27/01/2014**

www.lnd.it

www.figclndsicilia.it/sicilia

sicilia.dr5@lnd.it

[Via Ugo La Malfa, 122 – 90147 Palermo](#)

[091/6808475-06](tel:0916808475-06)

[Fax: 091/6808495](tel:0916808495)

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A del 16 dicembre 2013

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DIGIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2013-2014

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2013-2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;



Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2013-14

C.U. 318 - Ca5 Ju - 19 del 27/01/2014 - Pagina 70

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).



1.2. **COMUNICATO UFFICIALE N. 99/A del 16 DICEMBRE 2013**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013-2014

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2013-2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).



1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 101/A del 16 DICEMBRE 2013

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2013/2014;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,

delibera

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).

2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:

- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.



4. COMUNICAZIONI DEL C.R. Ca5

4.1. SEGRETERIA

4.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

4.7.1. MODIFICA DATE – ORARI E CAMPI

Girone “B”

FICARAZZI C5 - JUVENTUS C. G. SCIREA del 28.01.14
 Per accordo tra le parti, giocasi alle ore 15.30 anziché alle ore 17.30, stesso campo (PALASAMPOGNARO).

4.7.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Nessuna comunicazione

5. RISULTATI – GIUSTIZIA SPORTIVA

Risultati Gare

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:	A		
21/01/14	1/R MARSALA FUTSAL 2012		AZZURRI FUTSAL PALERMO	7 -	4
22/01/14	1/R LO ZODIACO ALCAMO		SAN VITO LO CAPO	9 -	2
	PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.		CITTA DI MARSALA	5 -	0
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:	B		
21/01/14	1/R JUVENTUS CLUB G. SCIREA		REAL CEFALU A.S.D.	13 -	1
	MABBONATH		FICARAZZI C5	5 -	1
	SANT ISIDORO		TRINAKRIA C5	7 -	8
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:	C		
21/01/14	1/R PGS VIGOR SAN CATALDO		G.E.A.R. SPORT	5 -	3
22/01/14	1/R NISSA FUTSAL		ENNESE	0 -	4
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:	D		
21/01/14	3/R ACIREALE CALCIO A 5		M E M FUTSAL CLUB	6 -	0
	ARGYRIUM		CITTA DI LEONFORTE	6 -	12
22/01/14	3/R MASCALUCIA C5		DILETTANTISTICA REGALBUTO	1 -	8
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE:	E		
21/01/14	3/R ARCOBALENO ISPICA		HARBUR SPORTING CLUB	11 -	6
22/01/14	3/R AUGUSTA 1986		HOLIMPIA SIRACUSA	5 -	1
	NEW JUNIOR		CITTA DI SORTINO	6 -	4
	VILLA PASSANISI C5BRUCOLI		KAMARINA	5 -	6

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5				
GIRONE	C	1/R	21-01-14 PRO GELA	SAN CATALDO 5 D

CODICE DESCRIZIONE

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pietro Vitale, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2013-14

C.U. 318 - Ca5 Ju - 19 del 27/01/2014 - Pagina 74

Gare del campionato REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

GARE DEL 21/ 1/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/ 1/2014 PRO GELA - SAN CATALDO 5

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra SAN CATALDO 5 per cui, visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 150,00 euro (1.a rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 MARSALA FUTSAL 2012
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti di tesserati avversari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

AFFATICATO STEFANO (AZZURRI FUTSAL PALERMO)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

BERRETTA ANDREA (G.E.A.R. SPORT)
NETTI EMILIO (HARBUR SPORTING CLUB)
SURANO GIROLAMO (MABBONATH)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PULVIRENTI GIOVANNI (ACIREALE CALCIO A 5)

AMMONIZIONE II infr

SCHEMBARI STEFANO (ARCOBALENO ISPICA)
DI MAURO DAVIDE (M E M FUTSAL CLUB)
FIGUCCIO ALESSANDRO (MARSALA FUTSAL 2012)
CAMMARATA LUIGI (PGS VIGOR SAN CATALDO)

AMMONIZIONE I infr

AREZZO DOMENICO (ARCOBALENO ISPICA)
ANNOLINO ALESSANDRO (AZZURRI FUTSAL PALERMO)
CATALANO GABRIELE (AZZURRI FUTSAL PALERMO)
VESCO EMILIANO (FICARAZZI C5)
SECOVIA GIOVANNI (MABBONATH)
PARRINELLO MARCO (MARSALA FUTSAL 2012)



GARE DEL 22/ 1/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2014

BATTAGLIA VITO GIUSEPPE (SAN VITO LO CAPO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BANDO ANDREA (VILLA PASSANISI C5BRUCOLI)

AMMONIZIONE II infr

BRUGNONE DARIO (CITTA DI MARSALA)
SALEMI JOSEPH (CITTA DI SORTINO)
DI MARIA GAETANO (ENNESE)

AMMONIZIONE I infr

CAMMARATA GIANPAOLO (CITTA DI MARSALA)
BARBUSCA ENRICO (ENNESE)
LIANZI ANGELO (ENNESE)
CARBONARO DANILO (NEW JUNIOR)
SUGAMELI GIOVANNI (SAN VITO LO CAPO)

**Il Segretario
Paolo Mendola**

**Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua**

**=====
Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/01/2014**

**Il Segretario del C.R.
Maria Gatto**

**Il Presidente del C. R. Sicilia
Sandro Morgana**